



COMUNE DI CENESELLI
PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERAZIONE N. 30

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Straordinaria** di Prima Convocazione - Seduta Pubblica **25-09-2020**

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2020 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **venticinque** del mese di **settembre** alle ore **19:00** nell' Ufficio Municipale previ avvisi inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri e al Signor Prefetto, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione.
Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres/Ass.	Cognome e Nome	Pres/Ass.
GAZZI ANGELA	P	BURIZZI MATTEO	A
FACCIOLI SARA	P	CAVICCHIOLI RENATO	P
TROMBINI ALBERTO	P	CUOGHI ALESSIO	P
ANDREASI SABRINA	P	DAVI TANIA	A
BIMBATTI MAURO	P	BERNINI NICOLA'	A
SPROCCATI MAURO	P		

ASSISTE all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa **PALLARA PATRIZIA**.

Il Presidente Sig. **GAZZI ANGELA** nella sua qualità di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

- **FACCIOLI SARA**
- **BIMBATTI MAURO**
- **CUOGHI ALESSIO**

invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell' odierna adunanza.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, si esprime parere: favorevole

- in ordine alla regolarità Tecnica:



Il. Responsabile del Servizio
Fognolo Alessandra

- in ordine alla regolarità Contabile:



Il. Responsabile del Servizio
Fognolo Alessandra

per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2020 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'articolo 107, comma 5, del decreto legge 18 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia) secondo cui *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."*;
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' (lett. f);*
 - *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);*
 - *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lett. i);*
- la Delibera ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31.12.2019 con la quale sono stati definiti i *"Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021"* ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- la Delibera ARERA n. 572020/R/Rif del 03.03.2020 recante *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio de procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente"*

RICHIAMATI:

- l'art. 6.3 della delibera ARERA n.443/2019/R/Rif secondo cui *"La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore"*;
- l'art. 1.2 della deliberazione ARERA 57/2020/R/Rif secondo cui *"Laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli."*
- la definizione contenuta nel MTR allegato alla appena citata delibera, secondo cui *"Ente Territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente" (p. 4).*

RILEVATO che:

- tutti i 50 comuni della provincia di Rovigo appartengono al bacino territoriale ottimale denominato "Rovigo", (D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014);
- il Consiglio di bacino Rovigo, è stato costituito, nelle more della liquidazione del Consorzio RSU, in data 12 settembre 2017 mediante la sottoscrizione di apposita convenzione istitutiva, conforme allo schema-tipo approvato con DGRV n. 1117/DGR del 1° luglio 2014, da parte di tutti i comuni del bacino polesano;

- il Consiglio di bacino, con nota prot. n. 106 del 28/02/2020, informava che per l'anno 2020, l'Ente territorialmente competente era individuato in ciascun comune, in quanto lo stesso Consiglio di Bacino non risulta ancora operativo;

DATO ATTO che per l'anno 2020 i gestori del servizio rifiuti sono due:

- ECOAMBIENTE srl relativamente ai servizi di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- COMUNE DI CENESELLI relativamente ai servizi di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e spazzamento manuale;

VISTO il PEF predisposto da ECOAMBIENTE srl e trasmesso con nota prot. 9566 del 11/09/2020, agli atti al prot. 4606 del 14/09/2020, e con nota prot 9644 del 15/09/2020 agli atti al prot. 4700 del 16/09/2020, relativo ai servizi di competenza;

VISTO il PEF predisposto dal Comune di Ceneselli;

VISTA la delibera di Giunta Comunale nr. 79 del 31/08/2020 con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6.3 della delibera ARERA n. 443/2019/R/Rif e all'articolo 1.2 della deliberazione ARERA 57/2020/R/Rif, è stata data delega al Consiglio di Bacino all'attività di validazione di dati e delle informazioni relativi ai servizi gestiti da Ecoambiente e dal comune per l'elaborazione del PEF rifiuti 2020;

DATO ATTO che in data 18/09/2020 l'Assemblea del Consiglio di Bacino Rovigo, convocata con nota prot. 909 del 11/09/2020, ha validato con deliberazione n. 9 del 18/09/2020 il PEF 2020 del Comune di Ceneselli;

DATO ATTO che l'ammontare dei costi risultanti dal PEF e da coprire con tariffa è pari ad € 222.096,34;

RILEVATO che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

RILEVATO altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 16/06/2020, con la quale è stato disposto il versamento della TARI 2020 in tre rate, di cui due in acconto per una percentuale pari al 70% del tributo TARI anno 2019;

DATO ATTO che con la medesima delibera si è stabilito che l'ultima rata a saldo della TARI anno 2020 debba essere versata nel mese di DICEMBRE 2020, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottati entro il termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto;

VISTA la nota IFEL del 24/04/2020 "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19";

VISTA la nota di ARERA n. 158 del 05/05/2020 "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" ed il relativo allegato A, con la quale sono state dettate le linee guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie per le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello regionale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria;

RITENUTO pertanto, per il solo anno 2020, di adottare alcuni fattori di rettifica obbligatori per le utenze non domestiche obbligate alla chiusura totale o parziale a seguito della emergenza da COVID-19;

RITENUTO di stabilire, per l'anno 2020, le seguenti agevolazioni:

- Per le attività economiche soggette a provvedimento di chiusura totale, un abbattimento del 100% della parte variabile e della parte fissa misurata sugli effettivi giorni di sospensione;
- Per le attività economiche soggette a provvedimento di chiusura parziale, un abbattimento del 50% della parte variabile e della parte fissa, misurata sugli effettivi giorni di sospensione;

PRESO ATTO che tali agevolazioni, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, verranno finanziate con opportuno stanziamento di spesa del bilancio di previsione 2020;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2020, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 87% a carico delle utenze domestiche e del 13% a carico delle utenze non domestiche;
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;

CONSIDERATO che nella scelta dei coefficienti di adattamento si sono adottati criteri tali da garantire una equa distribuzione del carico tariffario sulle diverse utenze;

RITENUTO, relativamente alle utenze domestiche, di utilizzare coefficienti di adattamento KA e KB nella misura media per tutti i nuclei familiari;

RITENUTO, relativamente alle utenze non domestiche, di utilizzare i coefficienti di adattamento KC e KD nella misura minima per le categorie 16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie), 17 (bar, caffè, pasticceria) e 20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) a seguito di opportuna analisi delle ridotte dimensioni aziendali e del modesto bacino di utenza prevalentemente locale che presuppone una esigua produzione di rifiuti e nella misura media per le restanti categorie, ritenendo per queste ultime adeguato il coefficiente prescelto;

VISTO il comma 688 dell' art. 1 della legge n. 147/2013 in forza del quale il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – prot. n. 5648 del 24/03/2014 – con la quale, in risposta ad apposito quesito formulato da altro Comune, è stato chiarito che il predetto comma 688 attribuisce ai Comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate;

RITENUTO di stabilire nel giorno 10/12/2020 la scadenza della terza rata dei rifiuti 2020;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie"*

relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

DATO ATTO che con la legge di conversione del dl rilancio 34/2020 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020 dei comuni al 30/09/2020;

VISTO il D.L. 34/2020 con il quale i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU sono stati allineati con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Testo Unico degli EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b. del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 , contrari n.0 astenuti n. 0, espressi nelle forme di Legge da n.8 Consiglieri votanti, su n. 8 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di prendere atto del "Piano finanziario TARI anno 2020" validato dal Consiglio di Bacino Rifiuti Rovigo in data 18/09/2020, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il suddetto "Piano finanziario TARI anno 2020" prevede un costo complessivo del servizio e delle attività connesse pari ad € 222.096,34;
3. di dare atto che nel bilancio di previsione 2020 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;
4. di stabilire, per l'anno 2020, le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche obbligate alla chiusura totale o parziale a seguito della emergenza da COVID-19:
 - Per le attività economiche soggette a provvedimento di chiusura totale, un abbattimento del 100% della parte variabile e della parte fissa misurata sugli effettivi giorni di sospensione;
 - Per le attività economiche soggette a provvedimento di chiusura parziale, un abbattimento del 50% della parte variabile e della parte fissa, misurata sugli effettivi giorni di sospensione;
5. Di dare atto che tali agevolazioni, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, verranno finanziate con opportuno stanziamento di spesa del bilancio di previsione 2020 e che quindi non ricadono all'interno delle tariffe TARI;

6. di dare atto che le agevolazioni approvate con la presente deliberazione verranno applicate alla rata a conguaglio in proporzione a quanto dovuto per l'anno 2020;
7. di approvare le tariffe da applicare alla TARI per l'anno 2020 e i coefficienti Kb, Kc e Kd come risultano dall'allegato piano tariffario anno 2020;
8. di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal PEF 2020;
9. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, all'aliquota deliberata dalla provincia;
10. di stabilire nel giorno 10 dicembre 2020 la scadenza della terza rata dei rifiuti 2020;
11. di trasmettere il Piano Economico Finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma, ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 " .. nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ...";
12. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
13. Di dichiarare con separata votazione: favorevoli n. 8 , astenuti n. 0 , contrari n.0 su n. 8 Consiglieri presenti, dei quali n.8 votanti, questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Tuel n. 267/2000.

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica		KA appl Coeff di adattamento per superficie	KB appl Coeff proporzionale di produttività	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1.1	USO DOMESTICO UN COMPONENTE	0,84	0,80	0,572263	89,192547
1.2	USO DOMESTICO DUE COMPONENTI	0,98	1,60	0,667641	178,385094
1.3	USO DOMESTICO TRE COMPONENTI	1,08	2,00	0,735767	222,981368
1.4	USO DOMESTICO QUATTRO COMPONENTI	1,16	2,60	0,790269	289,875779
1.5	USO DOMESTICO CINQUE COMPONENTI	1,24	3,20	0,844770	356,770189
1.6	USO DOMESTICO SEI O PIU' COMPONENTI	1,30	3,70	0,885646	412,515532

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione	KD appl Coeff di produzione kg/m anno	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa Variabile</i>
2.2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,74	6,03	0,841912	1,364717
2.8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,07	8,76	1,217359	1,982574
2.9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,57	4,64	0,648499	1,050130
2.10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	0,99	8,12	1,126341	1,837728
2.11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,30	10,63	1,479034	2,405794
2.12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	0,88	7,20	1,001192	1,629512
2.13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,04	8,52	1,183226	1,928256
2.15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,82	6,71	0,932929	1,518615
2.16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	4,84	39,67	5,506560	8,978163
2.17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,64	29,82	4,141297	6,748899
2.18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	2,07	16,99	2,355078	3,845197